



## **SEPARAZIONE DEI CONIUGI - CASA CONIUGALE.**

**CASS. CIV., SEZ. I, 24 LUGLIO 2012, N. 12977.**

Può farsi luogo ad assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, nell'interesse preminente dei figli minori - cui può assimilarsi quello dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente e dei soggetti maggiorenni portatori di handicap grave - purché la casa coniugale sia stata abitata dai coniugi e dai figli, fino all'instaurazione del procedimento di separazione o quantomeno fino a poco tempo prima, in modo da mantenere il figlio nel proprio ambiente abituale.

### **LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado	- Presidente -
Dott. SALME' Giuseppe	- Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore	- Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi	- Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

#### **sentenza**

sul ricorso 4509/2011 proposto da:

P.F.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANT'AGNESE 16, presso l'avvocato DANESI PAOLA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

#### **contro**

D.M.A.;

- intimato -

Nonchè da:

D.M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso l'avvocato ROMOLI ADRIANA, rappresentato e difeso dall'avvocato ZANNA MARCO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;



- controricorrente e ricorrente incidentale -

**contro**

P.F.V.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1950/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato P. DANESI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato M. ZANNA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza in data 21-12-2007, il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi D.M.A. e P. F.V., e disponeva che ciascuno di essi provvedesse al proprio mantenimento. Precisava che la risalente disgregazione del nucleo familiare non poteva giustificare una pronuncia di assegnazione della casa di (OMISSIS), ormai da tempo non più casa familiare.

Proponeva appello avverso tale sentenza il D.M..

Costituitasi, la P. resisteva al gravame.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 14-4/5-5-2010, in parziale riforma della sentenza impugnata, assegnava la casa di (OMISSIS) al D. M., affinché lo stesso vi abitasse con il figlio L., maggiorenne, ma portatore di handicap grave.

Ricorre per cassazione la P., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, e propone ricorso incidentale il D. M., sulla base di due motivi.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Per ragioni sistematiche, va dapprima esaminato il primo motivo del ricorso incidentale. E' infondata l'eccezione di invalidità della procura alle liti, relativa al ricorso principale: tale procura è inserita a margine del ricorso, ed esplicitamente si riferisce al "presente giudizio dinanzi la Corte di Cassazione".

Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione dell'art. 155 c.c., previgente, art. 155 quater c.c., e art. 6 L. divorzio; con il secondo, vizio di motivazione, essendo entrambi i motivi relativi all'assegnazione della casa ex coniugale al D. M..



I motivi possono trattarsi congiuntamente, perchè strettamente collegati.

Va precisato che l'art. 155 quinquies c.c., comma 2, stabilisce che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, si applicano le disposizioni previste in favore dei figli minori. Ai sensi del predetto art. 3, commi 1 e 3, è persona portatrice di handicap, quella che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione; l'handicap è grave quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Il ricordato art. 155 quinquies c.c., come si diceva, dispone applicarsi ai portatori di handicap grave le disposizioni "in favore" dei figli minorenni. E' da escludere che possano rilevare le norme sull'affidamento (condiviso od esclusivo); in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorchè maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno. Potranno invece trovare applicazione le norme sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente in virtù degli artt. 155 e 155 bis c.c., nonché quelle in ordine all'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 155 quater c.c..

Com'è noto, il giudice pronuncia sull'assegnazione della casa coniugale, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, indipendentemente dalla circostanza che la casa sia in locazione o di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge ovvero di entrambi. Il legislatore intende che il minore mantenga, nonostante la crisi familiare, il proprio rapporto con l'ambiente, relazioni, amicizie, esperienze acquisite. Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, già Cass. n. 677 del 1990) la previsione va estesa al coniuge convivente con i figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente.

Il predetto art. 155 quater c.c., precisa che il diritto di godimento del coniuge viene meno nel caso che l'assegnatario non solo non abiti o cessi di abitare nella casa coniugale, ma pure se contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio. La Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 308/2008), respingendo la questione di legittimità costituzionale della norma, l'ha interpretata nel senso che in ogni caso debba essere prioritariamente salvaguardato l'interesse dei figli minori.

Dunque, ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, occorrerà considerare, stante il richiamo dell'art. 155 quinquies c.c., alle disposizioni a favore dei figli minori, la convivenza del genitore con il figlio portatore di handicap grave. Anche prima dell'entrata in vigore del predetto art. 155 quinquies c.c., la Suprema Corte aveva affermato che, se è bensì vero che l'indeterminatezza nella durata di privazione del godimento della casa, subita dal genitore non convivente, magari proprietario esclusivo, può comportare una pesante limitazione al suo diritto, e tuttavia è altrettanto vero che tale genitore resta esonerato, per effetto della



separazione, dai compiti quotidiani di assistenza e accudimento, che si impongono, anch'essi per un tempo indefinito, all'altro genitore convivente (Cass. n. 16027 del 2001).

Precisa la sentenza impugnata che il figlio delle parti L., nato nel (OMISSIS), è affetto da disturbo schizofrenico di tipo paranoico, ed è stato riconosciuto invalido al 100%, con indennità di accompagnamento. E' stato altresì dichiarato inabilitato, con sentenza del Tribunale di Pescara in data 21-5-2002.

Va tuttavia osservato che può farsi luogo ad assegnazione della casa già coniugale ad uno dei coniugi, nell'interesse preminente dei figli minori (cui può assimilarsi, per quanto si è detto, quello dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, ma pure dei soggetti maggiorenni, portatori di handicap grave), purchè casa coniugale vi sia, abitata dai coniugi e dai figli fino all'instaurazione del procedimento di separazione o quantomeno fino a poco tempo prima, in modo da mantenere, come si è osservato, il figlio nel proprio ambiente abituale. Non può parlarsi di casa coniugale, quando, come nella specie, i coniugi siano separati di fatto da molti anni, e indipendentemente dalle ragioni di tale separazione.

Risulta dalla sentenza impugnata che la moglie abita a (OMISSIS) nella ex casa coniugale, in comunione tra i coniugi; il marito con il figlio, a (OMISSIS), fin dal (OMISSIS); il ricorso per separazione è stato depositato in data 1-2-2005. Afferma ancora la sentenza che il figlio delle parti, L., decise di trasferirsi a (OMISSIS) perchè in profondo contrasto con la madre. Il padre, dietro richiesta di L., ben presto si trasferì a vivere con lui.

Successivamente, la madre, modificando le chiavi di accesso all'appartamento, avrebbe estromesso di fatto, dalla casa di (OMISSIS), il marito e il figlio, secondo quanto afferma l'odierno ricorrente incidentale. Anche tale circostanza non rileva (semmai l'estromissione avrebbe potuto giustificare, nei termini prescritti, un'azione possessoria), ai fini dell'assegnazione di una casa da lungo tempo non più "coniugale", e in ordine alla quale il conflitto tra i coniugi potrà eventualmente risolversi, come già aveva chiarito il primo giudice, con lo scioglimento della comunione, con separato giudizio.

Va pertanto accolto il ricorso principale (il secondo motivo di quello incidentale, attinente al regime delle spese di cui si chiede la vittoria, è necessariamente superato dal tenore della presente decisione) e rigettato quello incidentale. Va cassata la sentenza impugnata. Potrà decidersi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e andrà rigettata la domanda del D.M. di assegnazione della casa coniugale.

La singolarità della fattispecie dedotta e la posizione della parti richiedono la compensazione delle spese.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del D.M. di assegnazione della casa coniugale; dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2012.



Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012